

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
Via R. Lambruschini, 195 - CESENA

ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL QUINQUENNIO 2026-2030

Avviso di Convocazione dell'Assemblea elettorale

è convocata l'Assemblea dei Consorziati dell'intestato Consorzio per procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2026-2030, a norma della L.R. 02/08/1984 n. 42 e ss.mm.ii, secondo il disposto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 092/2025/CO del 11/09/2025.

Le operazioni elettorali di cui sopra avranno luogo **dalle ore 09,30 alle ore 16,30** presso le sedi sottoindicate, nelle seguenti giornate:

Mercoledì 03 DICEMBRE 2025

San Pietro in Vincoli:	presso la Sala del Consiglio - sede comunale decentrata di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi n. 41/a
Santa Sofia:	presso il Refettorio dell'Ostello, dietro P.zza Matteotti sul parco della Resistenza
San Piero in Bagno:	presso la Sala consiliare della sede municipale - Palazzo Pesarini, in Via Verdi n. 4,
Bellaria – Igea Marina:	presso il Palazzo del Turismo, in Via Leonardo da Vinci n. 2, Piano terra

Giovedì 04 DICEMBRE 2025

Cervia:	presso la Sala della Giunta comunale, in Piazza G. Garibaldi n. 1
Forlimpopoli:	presso la Sala del Consiglio comunale, in Piazza Fratti, n. 2
Sala di Cesenatico:	presso la "Casa Angelina Pirini", in Via Canale bonificazione n. 447
Morciano di Romagna:	presso la sala ex Lavatoio, in Via Concia, n. 11

Venerdì 05 DICEMBRE 2025

Russi:	presso Sala Consiliare del Comune, in Piazza Farini n. 1
Forlì:	presso la sede consorziale, in via P. Bonoli n. 11
Mercato Saraceno:	presso la sede consorziale, in via Roma n. 36
Santarcangelo di R:	presso la sala Banca del Tempo (accesso da sala affissioni del Comune) in Via G. da Serravalle n. 8/B

Sabato 06 DICEMBRE 2025

Ravenna:	presso la sede consorziale, in via A. Mariani n. 26
Predappio:	presso Sala Europa, in Via Marconi n. 17
Cesena:	presso la sede consorziale, in via R. Lambruschini n. 195
Rimini:	presso la sede consorziale, Sala Consiglio, in via Oberdan n. 25

L'elettore potrà esercitare il diritto di voto in uno qualsiasi dei predetti seggi, nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza e limitatamente ai candidati espressi dalla sezione stessa.

Non essendo statutariamente previsto, il Consorzio non farà pervenire ai propri consorziati alcun certificato elettorale, per cui gli elettori, in regola con il pagamento dei contributi consortili ed iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, formato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto consorziale, dovranno presentarsi al seggio muniti di semplice documento di riconoscimento in corso di validità. **Per maggiori informazioni si fa richiamo all'apposita sezione "Speciale Elezioni 2025", pubblicata e consultabile sul sito internet del Consorzio di bonifica della Romagna all'indirizzo: www.bonificaromagna.it**

La Relazione dell'Amministrazione uscente relativa al quinquennio 2021-2025 è consultabile sul sito web consortile alla pagina "*Speciale Elezioni 2025*".

Si riporta, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 13 comma 3 del vigente Statuto consorziale, il testo degli artt. 8, 9 e 10 del predetto Statuto:

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea viene convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall'art. 16 della L.R. 42/1984 nonché dall'art. 13 del presente statuto.
2. Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
3. Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. È riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'art. 11.
4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
5. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
6. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
7. Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato.
8. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione.
9. Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell'elenco degli aventi diritto al voto.
10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega.
11. In caso di malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente

ART. 9 – DELEGHE

1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8.

ART. 10 – SISTEMA ELETTIVO

1. I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
 - Appartengono alla I^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuzione totale del Consorzio;
 - Appartengono alla II^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuzione totale del Consorzio;
 - Appartengono alla III^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio;
 - Appartengono alla IV^a sezione i restanti consorziati;
2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuzione di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Pertanto, la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 Consiglieri, la terza 5 Consiglieri e la quarta 5 Consiglieri.
5. I contributi consortili da considerare, ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall'ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell'esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell'immobile.

Cesena, lì 10-12 Novembre 2025

IL PRESIDENTE
(Stefano Francia)